


Dichiarazione dei redditi, utilizzo delle perdite fiscali Entro il 30 novembre l'indicazione dell'utilizzo



Regole di scomputo delle perdite

Dal periodo d'imposta 2018 le modalità di scomputo delle perdite fiscali derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità semplificata (in forma individuale o associata) sono analoghe a quelle dei soggetti in contabilità ordinaria (articolo 1, commi da 23 a 26, legge 145/2018, Legge di bilancio 2019):

- limite di utilizzo pari all'80% del reddito di impresa dichiarato nel periodo (articolo 8, comma 3, del Tuir);
- nessun limite di utilizzo per le perdite generate nei primi tre periodi dell'attività, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva (in altre parole, lo scomputo avviene entro il limite del reddito imponibile di ciascuno periodo d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi).

Si precisa che non esiste una norma che disponga un **ordine di priorità di utilizzo** delle perdite pregresse (quelle di periodo, invece, vanno utilizzate per prime), per cui il contribuente può utilizzare prima le perdite generate dai primi 3 periodi d'imposta (utilizzabili illimitatamente) e dopo quelle che soffrono di una limitazione di utilizzo (80%), o viceversa.

Si precisa che, in linea generale, le perdite pregresse possono essere scomutate anche dai maggiori redditi derivanti da **accertamenti** (Rm 5 novembre 1976, n. 10/1429), purché le perdite risultino esistenti sia alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento sia nei periodi d'imposta successivi fino a quello in cui è eseguito l'accertamento (si veda Assonime, circolare 11 giugno 2012, n. 18).

Utilizzo e riporto delle perdite fiscali		
Da cosa si scomputano	Limite di utilizzo	Limiti temporali
esclusivamente dai redditi d'impresa (non con redditi di categorie diverse o dal reddito complessivo)	le eccedenze degli anni pregressi possono essere utilizzate a riduzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi limitatamente all'80% di questi ultimi, per l'intero importo che trova capienza in essi (*)	le eccedenze possono essere riportate a nuovo senza limitazioni temporali
(*) Per via di alcune disposizioni transitorie, le imprese minori di cui all'articolo 18, Dpr 600/1973 (in breve, quelle in contabilità semplificata) possono utilizzare le perdite prodotte nel 2017, 2018 e 2019 in percentuali di reddito inferiori all'80%. Tali limitazioni devono essere applicate anche dall'impresa che successivamente ha adottato la contabilità ordinaria. Si veda oltre.		

Per le perdite realizzate da **lavoratori autonomi** continua a trovare applicazione:

- la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura). In pratica la perdita viene scomputata dal reddito complessivo;
- l'impossibilità del riporto dell'eventuale eccedenza ai periodi successivi.

Nel prosieguo analizzeremo le regole di riporto delle perdite nell'ambito del reddito d'impresa, con particolare riguardo alle imprese minori (destinatari delle novità introdotte con la Legge di bilancio 2019).

Perdite del 2017

Le perdite maturate nel 2017 dalle imprese minori, non compensate con il reddito complessivo di tale anno (regime applicabile fino a detto anno di imposta) sono computate a riduzione dei redditi d'impresa conseguiti:

- nei periodi d'imposta 2018 e 2019 nel limite del 40% dei redditi d'impresa stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020 nel limite del 60% dei redditi d'impresa stessi e per l'intero importo che

trova capienza in essi.

Esempio

Una Snc in contabilità semplificata ha generato nel 2017 una perdita di 100 compensata parzialmente (per 20) con il reddito complessivo del medesimo periodo d'imposta.

Le perdite residue ammontano a 80.

I risultati dei periodi d'imposta successivi ammontano a:

- 50 (anno 2018);
- 60 (anno 2019);
- 70 (anno 2020).

Per gli anni 2018 e 2019 l'eccedenza di perdita portata a nuovo (80) potrà essere utilizzata nel limite del 40% dei redditi dichiarati nei rispettivi anni:

- $50 \times 40\% = 20$ (anno 2018). Quindi il contribuente avrà un reddito imponibile pari a 30 (50 - 20) e riporterà ai futuri periodi quote di perdite per 60 (80 - 20);
- $60 \times 40\% = 24$ (anno 2019). Quindi il contribuente avrà un reddito imponibile pari a 36 (60 - 24) e riporterà ai futuri periodi quote di perdite per 36 (60 - 20);
- $70 \times 60\% = 42$ (anno 2020). Poiché la perdita residua ammonta a 36, potrà scomputare dal reddito d'impresa (70) l'intera quota delle perdite residue (36), dichiarando un reddito imponibile pari a 34 (70 - 36). Non residuano altre perdite riportabili.

Le perdite residue del 2017, non interamente utilizzate nel periodo transitorio (2018-2020) possono essere riportate senza limiti di tempo ed utilizzate dal periodo d'imposta 2021 secondo le regole ordinarie (articolo 8 del Tuir), ossia nel limite dell'80% del reddito dichiarato nel periodo (Cm 10 aprile 2019, n. 8/E, paragrafo 2.13).

Perdite del 2018 e del 2019

Le perdite generate in questo biennio seguono un'altra regola transitoria, come sintetizzato in tabella.

Perdite del 2018/2019	
Anno di generazione della perdita	Scomputo dal reddito d'impresa dei periodi d'imposta
2018	2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei

	medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi
2019	2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi

Esempio

Un'impresa individuale ha generato nel periodo d'imposta 2018 una perdita di 50.000 euro.

Nel periodo d'imposta 2019 ha prodotto un reddito d'impresa pari a 70.000 euro.

La perdita del 2018 potrà essere utilizzata a riduzione del reddito d'impresa di periodo (2019) nel limite del 40% (regola transitoria), ossia per 28.000 euro (70.000 x 40%). Il reddito d'impresa si ridurrà quindi a 42.000 euro.

In sede di dichiarazione dei redditi si dovranno indicare le perdite utilizzate (quadro RG del modello REDDITI PF) e le perdite residue (22.000 euro), da portare a nuovo (quadro RS del medesimo modello).

RG28 Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate	1	.00	2	70.000,00
RG29 Erogazioni liberali					.00
RG30 Proventi esenti					.00
RG31 Reddito d'impresa (o perdita)					70.000,00
RG33 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria					.00
di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.lgs. 147/15					
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore		1	.00	2	70.000,00

RG35 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
	1	2	3	
	28.000,00	.00	.00	28.000,00
RG36 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				42.000,00

Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	Perdite da contabilità semplificata 2017 e 2018	Perdite da contabilità semplificata presente periodo	Perdite in contabilità ordinaria	
	1	2	3	4	
	22.000,00	.00	.00	.00	.00
	RS13 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA	(di cui relative al presente anno)		2	.00